

Data protocollo

Oggetto: norme di condotta guida veicoli CRI

**Croce Rossa Italiana  
Comitato Nazionale  
Il Presidente**



**Croce Rossa Italiana**  
Organizzazione di Volontariato

Alla c.a.            Personale dipendente

E p.c.

Direttori

Segretari Regionali

Responsabili di Area/Unità di Progetto

Responsabili parchi auto

Facendo seguito e riferimento alla recente emanazione del nuovo Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, si ritiene utile richiamare le disposizioni di cui alla Parte III – Titolo I recante “*Norme di comportamento e disposizioni per l'utilizzazione dei veicoli*”, nell'ambito dei principi generali che regolano l'utilizzo delle risorse istituzionali di proprietà dell'Associazione o in uso alla stessa, destinate via in diretta o comunque strumentale al perseguimento dei compiti di pubblico interesse demandati dal legislatore alla Croce Rossa Italiana.

Nell'ambito specifico della conduzione dei veicoli Croce Rossa Italiana, vista altresì la necessità di porre in essere ogni iniziativa utile a tutela dell'immagine dell'Associazione, risulta importante sensibilizzare il personale tutto circa la responsabilità della salvaguardia e protezione di tali beni da eventuali usi improprio, danni e sprechi, al fine di preservarne il valore.

A tal fine, l'art. 91, comma 1 del precitato Testo Unico prevede, infatti, che “*durante la circolazione, i conducenti dei veicoli C.R.I. devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l'incolumità propria, dei trasportati e dei terzi e garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione*”.

Infatti, eventuali violazioni al Codice della Strada comportano l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Associazione, in virtù del rapporto di proprietà (ovvero di noleggio, leasing, comodato d'uso, etc) dell'automezzo.

Gli oneri sostenuti dall'Associazione nelle predette circostanze (sanzione e spese connesse), essendo riconducibili a condotte contrarie ai doveri di servizio del personale preposto alla guida dei veicoli CRI, comportano il diritto di rivalsa nei confronti dell'autista contravventore, identificato in base ai documenti di viaggio (roadmap) e di presenza sul lavoro.

Fatta eccezione per le ipotesi di esclusione di responsabilità nei casi previsti dalla normativa vigente, si ricorda che la Direzione Support Services, per il tramite delle unità organizzative preposte, è tenuta a procedere nei confronti del trasgressore al recupero, con addebito diretto in busta paga, delle somme imputate all'Associazione e da questa corrisposte, sia a titolo di contravvenzione che di notifica del relativo verbale, dandone comunicazione al diretto interessato, al superiore gerarchico e unità organizzativa preposta in materia di personale.

[www.cri.it](http://www.cri.it)

**Un'Italia  
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato  
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma  
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma  
C.F. e P.IVA 13669721006  
tel: +39 06-47596290

mail: [segreteria.presidente@cri.it](mailto:segreteria.presidente@cri.it)  
pec: [comitato.nazionale@cert.cri.it](mailto:comitato.nazionale@cert.cri.it)



Inoltre, le contravvenzioni al Codice della Strada, in particolare quando si tratti di casi gravi ovvero di episodi che si ripetano con frequenza, potrebbero porre le premesse per l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente che le abbia originate e, nelle ipotesi di omesso controllo, del superiore gerarchico.

Si ricorda, altresì, che l'unità organizzativa preposta alla ricezione degli atti di accertamento delle violazioni del Codice della Strada è l'Area Logistica e Motorizzazione e, qualora le contravvenzioni venissero notificate ad un ufficio diverso da quest'ultimo, dovrà prontamente procedersi al relativo invio all'Area Logistica e Motorizzazione.

Si ricorda, da ultimo, che al di fuori delle ipotesi tassativamente enunciate dal Codice della Strada è fatto divieto assoluto di utilizzo del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante. Eventuali usi impropri, oltre alle ipotesi sanzionatorie previste dalla normativa vigente, costituiscono grave illecito disciplinare.

Alla luce di quanto precede, appare quanto mai opportuno invitare i Direttori, i Segretari Regionali, i Responsabili di Area e di Unità di Progetto e coloro i quali abbiamo la responsabilità di coordinamento e gestione dei parchi auto, a svolgere un'attenta opera di sensibilizzazione e monitoraggio del personale nella conduzione degli automezzi, richiamandolo alla scrupolosa e costante osservanza delle norme del Codice della strada, delle altre norme che regolano la circolazione veicolare e delle disposizioni proprie della Croce Rossa Italiana sull'impiego dei veicoli.

Avv. Francesco Rocca